



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

Rito del lavoro
- udienza
cartolare -
garanzia del
contraddittorio
e del diritto di
difesa

R.G.N. 8703/2023
Cron.
Rep.
Ud. 17/03/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8703-2023 proposto da:

GONZALES FIORENZA, rappresentata e difesa dagli avvocati
MASSIMO URSO, GIOVANNI QUINTIERI;

- ricorrente -

contro

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, in persona del Rettore *pro*
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati UMILE
ABBRUZZESE, LAURA PITARO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 69/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 22/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

2026

1391



Fatti di causa

1. Fiorenza Gonzales, esponendo di avere svolto attività lavorativa presso l'Università della Calabria (UNICAL) dal 04.11.2003 al 4.9.2020, in forza di una serie di contratti di collaborazione continuata e continuativa, annualmente rinnovati e prorogati, alcuni sottoscritti all'esito di procedure di evidenza pubblica, tutti aventi ad oggetto attività di supporto alla didattica e di organizzazione e collegamento tra l'allora Facoltà di lettere e gli Uffici tirocini e *stages* dell'Ateneo ovvero di soggetti terzi, e di aver svolto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici esercitando le funzioni quale titolare dello stesso, riconducibili al livello D3 del CCNL Università, chiedeva al Tribunale di Cosenza l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (rispetto a quelle indicate nei contratti), la condanna dell'Ateneo alla corresponsione delle differenze retributive e del TFR maturato (per un ammontare quantificato in € 342,904,30 *"ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa"*).

2. Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di parziale prescrizione estintiva del diritto di credito azionato e non provato il rapporto di lavoro subordinato.

3. La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado.

4. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso Fiorenza Gonzales, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso l'ateneo.



Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115, 116, 244, 253, 420, 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d'Appello ammesso la prova orale ritualmente formulata, nonché per non avere applicato il principio di diritto relativo alla specificità della deduzione dei fatti da provare e per avere emesso sentenza, senza dapprima pronunciarsi sull'eventuale inammissibilità delle prove richieste e, soprattutto, senza esercitare i poteri istruttori d'ufficio o concedere un termine per sanare la ritenuta genericità dei capitoli.

2. Con il secondo motivo, in correlazione al primo, si denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 24, 111 Cost., 6, comma 1, 13 e 17 CEDU, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 421, 437, 115, 116 c.p.c., sostenendo che l'effettività e inviolabilità del diritto di difesa impongono al giudice di merito di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere tale diritto, ovvero ispirate ad un formalismo privo di giustificazione, funzionale, non già alla tutela dell'interesse della controparte, ma a frustrare piuttosto lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito.

3. Con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 112, 115, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per avere la Corte di merito disatteso il principio in base al quale, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa.



4. Con il quarto motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 2094 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per motivazione apparente, in particolare per avere valorizzato, illogicamente e in modo atomistico e parcellizzato, gli indici della retribuzione prestabilita e dell'orario di lavoro, discostandosi dai parametri normativi di individuazione della natura subordinata del rapporto di pubblico impiego.

5. Con il quinto motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, 101, 354, 420 e 421 c.p.c., 111 Cost., 83, comma 7, lett. f) e h), d.l. n. 18/2020, 221 d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, per avere la Corte territoriale rigettato il motivo d'appello in ordine al mancato svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., con violazione del principio del contraddittorio e del principio di oralità, decidendo la causa, senza procedere alla rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, comma 4, c.p.c.

6. Con il sesto motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., 1362, 1363, 1367 c.c., 5 d. m. 10.03.2014, n. 55, in relazione alla misura delle spese liquidate nel doppio grado, sostenendo che la causa era di valore indeterminabile.

7. È logicamente preliminare e pregiudiziale, anche per il suo rilievo assorbente, l'esame del quinto motivo.

8. Esso è fondato nei termini che seguono.

9. A norma dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020: *"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza*



che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnata alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. (...)”.

10. Come noto alle parti, questa Corte ha chiarito che, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. S.U. n. 17604/2025).

11. Il richiamo alla suddetta pronuncia è qui strumentale alla sottolineatura del principio generale della permanente oralità del processo del lavoro, quanto meno con riguardo all'interrogatorio libero delle parti e al tentativo di conciliazione.

12. Nella pronuncia in esame, si evidenzia che la previsione dell'art. 127-ter c.p.c. si inserisce in un disegno di riassetto complessivo formale e sostanziale del processo civile impartito in forza di un esplicito criterio di delega, di "rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti", in coerenza con la



scelta già intrapresa durante l'emergenza pandemica a mezzo sia dell'art. 87, settimo comma, lett. h), del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, sia dell'art. 221, quarto comma, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77 del 2020. Il d.lgs. n. 164/2024 ha poi ha modificato l'art. 127-ter c.p.c., con modifica orientata al nesso con l'udienza pubblica.

13. Quanto all'estensione dell'art. 127-ter al rito lavoristico, nella fase emergenziale era stato affermato che la norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, che si applica(va) a tutte le udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro assoggettate al rito cd. Fornero, non introduce un nuovo modello decisorio nel momento in cui si limita a sostituire l'udienza in presenza con l'udienza cartolare (Cass. n. 13176/2024), quale strumento di trattazione e definizione nel circoscritto periodo pandemico (Cass. n. 35109/2022), per la non esclusa possibilità, quanto al rito del lavoro, di consentire che le note di trattazione scritta al posto dell'udienza di discussione della causa si estendano anche alle attività assertive e argomentative, così da assicurare la funzione di effettivo svolgimento dell'udienza (Cass. n. 15999/2022). Di conseguenza, per la disciplina della fase propriamente decisoria del giudizio, nessuna incompatibilità in concreto resta predicabile (v. Cass. n. 32358/2023), stante poi l'equivalenza del deposito telematico del dispositivo della sentenza alla lettura in udienza. Con la precisazione, peraltro, che è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l'iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Difatti, quando l'iter processuale richiede un chiarimento in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deve



essere recuperato in funzione del principio del contraddittorio (Cass. n. 15311/2023).

14. Dunque, nel processo del lavoro, l'art. 127-ter c.p.c. è stato adeguato nel senso del diritto delle parti di partecipare all'udienza, non suscettibile di compromissione salvo che non sia certo l'intendimento delle parti di non volerlo esercitare (Cass. S.U. n. 17603/2025 cit., in motivazione, § XIV).

15. Sulla base di un'analisi realistica del modello processuale di riferimento così come si presenta all'attualità (§ XVIII), si è affermato che l'udienza di discussione, nella causa di lavoro, non condensa affatto in un unico momento l'intera vicenda processuale, precipitato dei principi di immediatezza e concentrazione, ma finisce per disarticolarsi, invece, in fasi distinte e delineate, naturale conseguenza della complessità dei casi concreti: per il primo grado, una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione e si mettono a punto le difese delle parti, una fase istruttoria e una fase decisoria; per l'appello, una fase destinata alla relazione del giudice incaricato e altre fasi eventuali destinate alle prove, seppur nei limiti indicati dall'indispensabilità di cui all'art. 437, secondo e terzo comma, c.p.c.; fasi alle quali possono essere destinate, e soprattutto in primo grado sono normalmente destinate, più udienze.

16. Si è così giunti alla conclusione che, restando fermo il principio di oralità, questo nel rito del lavoro non è pregiudicato dall'art. 127-ter c.p.c., che si presta a un'esegesi conservativa, che cioè comporti non l'abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale, ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga



parziale dell'oralità in condivisione con le parti, condivisione che può essere implicitamente ricavata dalla loro non opposizione.

17. Ne consegue che l'oralità, la cui deroga è stata imposta nel frangente dell'emergenza dal bilanciamento di interessi e dalla preminenza accordata alla necessità di tutelare la salute pubblica, una volta superato il contesto emergenziale è oggetto di una valutazione di indefettibilità tutte le volte in cui le parti così ritengano.

18. Tornando al periodo emergenziale che qui rileva, la continuità del diritto di azione in periodo pandemico anche nelle controversie lavoristiche è stata garantita dall'accorgimento della cartolarizzazione dell'udienza. In proposito, questa Corte ha specificato che, in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa - espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una tale scelta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di appello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, in controversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio di gravame, lo svolgimento della discussione orale con istanza presentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottate dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l'istanza in questione, non menzionata neppure nel verbale di udienza, omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indotto la Corte medesima a coltivare la trattazione scritta - Cass. n. 594/2024)



19. Nel caso in esame, la richiesta di trattazione orale risulta (non oggetto di omessa considerazione, ma) respinta per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso.

20. Ma tale decisione del Tribunale, condivisa dalla Corte d'Appello, risulta solo apparentemente organizzativa. La fase propriamente orale, ricomprensiva dell'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, non è stata sostituita con la trattazione scritta (o audiovisiva), ma del tutto omessa, senza il consenso espresso o implicito delle parti (al contrario, con il dissenso espresso di parte ricorrente). Ciò in contrasto anche con la natura tipica, con ruolo attivo e propulsivo del giudice, dell'udienza di discussione prescritta dall'art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro.

21. Negando in radice la prova costituenda senza valutarne l'ammissibilità nel contraddittorio e alla luce delle emergenze o integrazioni possibili in esito alla fase di comparizione (sostituibile o meno, ma non del tutto obliterabile alla luce dei diritti rivendicati), la Corte di merito si è posta in contrasto con il principio secondo il quale il rito del lavoro si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova (cfr. Cass. 25148/2017), con conseguente impedimento in radice della prova (quindi della tutela processuale del diritto), piuttosto che di accertamento di difetto di dimostrazione del diritto (cfr. Cass. n. 34379/2022).

22. In questo senso risultano, pertanto, fondate, le doglianze di cui al quinto motivo di ricorso della lavoratrice, e risultano assorbiti gli altri motivi, necessariamente successivi dal punto di vista logico-giuridico, e impregiudicati.

23. La sentenza impugnata deve, pertanto, in accoglimento di tale motivo, essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello



indicata in dispositivo, per procedere (cfr. art. 354 c.p.p.) alle attività processuali omesse, in base al principio di diritto, derivato dalle pronunce sopra indicate (inclusa, per quanto qui di rilievo in chiave eminentemente argomentativa, Cass. S.U. n. 17604/2025), che, nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio, il diritto di difesa.

24. Al giudice del rinvio è demandata anche ogni statuizione sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 17 marzo 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

